



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Commercio e Cooperazione
Via Trener, 3 (Tre Torri) - 38121 Trento
Tel. 0461/494786 - Fax 0461/494747
e-mail: serv.commcoop@provincia.tn.it
posta certificata: serv.commcoop@pec.provincia.tn.it
www.commercio.provincia.tn.it

Trento,

14 SET. 2015

Prot. n. S040/2015/-----964665-9.3

Ai Comuni della
Provincia di Trento
LORO SEDI

Alle
Comunità di valle
LORO SEDI

Al Consorzio Comuni Trentini
Consiglio delle Autonomie locali
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

All'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –
Confcommercio – Imprese per l'Italia
Trentino
All'Associazione ristoratori del Trentino
All'Associazione pubblici esercizi del
Trentino
A Faida del Trentino
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino
Alla Federazione Italiana esercizi
pubblici e turistici
Via E.Maccani, 211
38121 TRENTO

*Attività di somministrazione effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone.
Legge Provinciale 14 luglio 2000, n. 9. Chiarimenti applicativi.*

Alcuni Comuni hanno sollevato una questione concernente i requisiti professionali necessari per esercitare l'attività di somministrazione e bevande non aperta al pubblico, ai sensi della lettera d), del comma 1 dell'articolo 3 della LP n. 9/2000, da effettuarsi esclusivamente nei confronti degli alloggiati presso un campeggio.

Vista la complessità del quadro giuridico di riferimento sia provinciale (LP n. 9/2000 e LP n. 19/2012) che nazionale (D.Lgs. n. 59/2010, come mod. dal D.Lgs. n. 147/2012; D.Lgs. n. 79/2011; L. n. 287/1991) e tenuto conto del parere espresso in più circolari e risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché della ripartizione delle competenze tra Stato e Provincia, sono stati compiuti i dovuti approfondimenti, dai quali è emerso quanto segue.

Trattandosi di materia di competenza concorrente, la modifica apportata dal D.Lgs 147/2012 all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 (soppressione della locuzione "*anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone*") comporta il venir meno dell'obbligatorietà dei requisiti professionali elencati alle lettere a) b) c) del comma 6 dell'art. 71 nel caso di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di persone. Pertanto, per esercitare la somministrazione non aperta al pubblico non sono più necessari i requisiti professionali non solo nel caso di attività svolta in forma non imprenditoriale (v. art. 5 LP n. 9/2000), ma anche nel caso di attività svolta in forma imprenditoriale.

Tale interpretazione deve trovare applicazione con riferimento non solo alle strutture indicate nella lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della LP n. 9/2000, ma anche agli altri esercizi non aperti al pubblico disciplinati dallo stesso articolo (mense, spacci, somministrazione al domicilio del consumatore).

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -



CS/lbm